

Ordinanza sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Ordinanza sui revisori, OSR)

del ... 2007 [avamprogetto del 15 maggio 2007 per l'indagine conoscitiva]

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10 capoverso 2, 15 capoverso 2, 21 capoverso 3, 33 capoverso 2, 39 capoverso 1 lettera d e 41 della legge federale del 16 dicembre 2005¹ sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (LSR), l'articolo 934 del Codice delle obbligazioni² e l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

ordina:

Sezione 1: Abilitazione per la prestazione di servizi di revisione

Art. 1 Domanda di abilitazione

¹ Devono presentare una domanda di abilitazione all'autorità di sorveglianza:

- a. le persone fisiche che desiderano fornire servizi di revisione in qualità di revisore o di perito revisore, ai sensi dell'articolo 2 lettera a LSR;
- b. le imprese di revisione che desiderano fornire servizi di revisione in qualità di revisore o di perito revisore ai sensi dell'articolo 2 lettera a LSR.

² Presentando la domanda, il richiedente deve provare di aver versato l'emolumento di cui all'articolo 39.

Art. 2 Forma della domanda

¹ La domanda di abilitazione va presentata in forma elettronica e cartacea.

² La domanda in forma cartacea deve essere firmata.

Art. 3 Documenti

¹ La domanda deve contenere ogni informazione o documento atti a dimostrare che le condizioni di abilitazione sono soddisfatte.

² I documenti vanno presentati soltanto su richiesta dell'autorità di sorveglianza.

³ I documenti vanno prodotti in copia dell'originale. L'autorità di sorveglianza può esigere la produzione dell'originale o di una copia certificata autentica, su carta o in forma elettronica.

SR

- 1 FF 2005 7349
- 2 RS 220
- 3 RS 172.010

2005-.....

⁴ L'autorità di sorveglianza può procurarsi lei stessa i documenti, previo consenso del richiedente.

Art. 4 Garanzia di un'attività di controllo ineccepibile

¹ Il richiedente è abilitato se gode di buona reputazione e se non vi sono altre circostanze personali dalle quali si deduce che il richiedente non può garantire un'attività di controllo ineccepibile.

² Occorre segnatamente prendere in considerazione:

- a. le condanne penali la cui iscrizione nel casellario giudiziale centrale non è stata cancellata;
- b. gli atti di carenza beni esistenti.

Art. 5 Diploma rilasciato da un'università o una scuola universitaria professionale

(Art. 4 cpv. 2 lett. c LSR)

Una formazione universitaria o una formazione presso una scuola universitaria professionale è da considerare conclusa con l'ottenimento di un bachelor, di una licenza, di un master o della patente di avvocato.

Art. 6 Prova delle conoscenze necessarie del diritto svizzero

(Art. 4 cpv. 2 lett. d LSR)

La prova delle conoscenze necessarie del diritto svizzero è apportata se il richiedente ha seguito con successo un ciclo di corsi riconosciuto, concluso con il superamento di un esame.

Art. 7 Iscrizione nel registro di commercio

(Art. 6 e 2 lett. b LSR)

¹ Le persone fisiche possono fornire a titolo indipendente servizi di revisione ai sensi dell'articolo 2 lettera a LSR soltanto se sono iscritte nel registro di commercio come imprese individuali.

² Le imprese di revisione con sede all'estero possono fornire servizi di revisione in Svizzera secondo il diritto svizzero soltanto se dispongono di una succursale registrata in Svizzera.

Art. 8 Struttura dirigenziale

(Art. 6 cpv. 1 lett. d LSR)

Un'impresa di revisione è dotata di una struttura dirigenziale in grado di sorvegliare sufficientemente i singoli mandati se:

- a. dispone di un sistema interno di garanzia della qualità;
- b. viene sorvegliata permanentemente l'adeguatezza e l'efficacia dei principi e delle misure di garanzia della qualità.

Art. 9 Riconoscimento di sistemi di sorveglianza esteri
(Art. 8 cpv. 2 LSR)

Per valutare l'equivalenza, ci si può basare sul riconoscimento concesso da altri Stati o da organi internazionali e sulla concessione della garanzia di reciprocità.

Art. 10 Effetti della decisione dell'autorità di sorveglianza

¹ Finché l'autorità di sorveglianza non ha deciso in merito all'abilitazione, il richiedente non può fornire alcun servizio di revisione previsto dalla legge.

² L'abilitazione a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale e di perito revisore comprende anche l'abilitazione a fornire servizi di revisione per i quali il diritto federale prevede requisiti professionali meno severi.

Art. 11 Obbligo di notificazione

Dal momento della presentazione della domanda, le persone fisiche e le imprese sono tenute a comunicare immediatamente all'autorità di sorveglianza ogni fatto rilevante ai fini dell'esame delle condizioni di abilitazione.

Art. 12 Obbligo di cooperare

L'autorità di sorveglianza può esigere dalle persone fisiche e dalle imprese che, secondo l'iscrizione nel registro di commercio, l'attività o pubblicità commerciale, potrebbero sottostare all'ASR, ogni documento e chiarimento per lei necessari a valutare se l'attività soggiace a un'abilitazione.

Art. 13 Comunicazione in caso di revoca dell'abilitazione
(Art. 17 LSR)

Se l'autorità di sorveglianza revoca a tempo determinato o indeterminato l'abilitazione a una persona fisica o a un'impresa di revisione, ne informa gli uffici competenti del registro di commercio, la borsa e le autorità di sorveglianza che, secondo l'iscrizione nel registro dei revisori, hanno concesso un'abilitazione fondata su una legge speciale.

Sezione 2: Registro dei revisori

Art. 14 Iscrizione nel registro dei revisori
(Art. 15 cpv. 2 LSR)

Con l'entrata in vigore della decisione di abilitazione, l'autorità di sorveglianza iscrive immediatamente la persona o l'impresa nel registro dei revisori.

Art. 15 Forma e contenuto del registro

¹ Il registro va tenuto in forma elettronica. Il contenuto deve essere visualizzabile in ogni momento mediante riproduzione elettronica o stampa su carta.

² Il registro contiene i dati di cui agli articoli 17 e 18 per ogni persona e impresa di revisione iscritta. I dati devono essere richiamabili mediante criteri di ricerca.

Art. 16 Pubblicità e lingua

¹ Le iscrizioni nel registro dei revisori sono pubbliche e accessibili gratuitamente in Internet.

² Su richiesta e previo versamento di un emolumento di 100 franchi, l'autorità di sorveglianza attesta per scritto che una persona o un'impresa sono state abilitate e iscritte nel registro.

³ La domanda di abilitazione, la corrispondenza relativa a un'abilitazione, la documentazione presentata e la decisione di abilitazione non sono pubbliche.

⁴ L'iscrizione nel registro avviene nella lingua della decisione di abilitazione. Se l'abilitazione è redatta in retoromancio, l'iscrizione è effettuata anche in tedesco o in italiano.

Art. 17 Persone fisiche

L'iscrizione delle persone fisiche contiene i dati seguenti:

- a. numero del registro di commercio; se si tratta di impiegati, un numero di registrazione personale;
- b. cognome e nome;
- c. luogo d'origine e domicilio;
- d. nazionalità;
- e. data dell'abilitazione;
- f. la menzione di un'eventuale abilitazione provvisoria;
- g. tipo di abilitazione;
- h. ditta o nome secondo iscrizione nel registro di commercio, indirizzo e numero di identificazione o dell'impresa di revisione di cui la persona è titolare o contitolare, di cui è dipendente o a cui è legata in forma similare;
- i. la menzione dell'eventuale appartenenza a un'associazione professionale;
- j. eventuali abilitazioni basate su leggi speciali nell'ambito del sistema svizzero dei controlli, compresi il nome e l'indirizzo dell'autorità di abilitazione.

Art. 18 Imprese di revisione

L'iscrizione delle imprese di revisione contiene i dati seguenti:

- a. numero di identificazione;
- b. nome o ditta e forma giuridica secondo iscrizione nel registro di commercio;
- c. indirizzo e, se non è identica, sede;
- d. data dell'abilitazione;

- e. la menzione di un'eventuale abilitazione provvisoria;
- f. tipo di abilitazione;
- g. sede e indirizzi di tutte le succursali in Svizzera iscritte nel registro di commercio;
- h. la menzione dell'eventuale appartenenza a un'associazione professionale;
- i. eventuali abilitazioni basate su leggi speciali nell'ambito del sistema svizzero dei controlli, compresi il nome e l'indirizzo dell'autorità di abilitazione;
- j. nome e indirizzo dell'autorità di sorveglianza estera e del numero estero di abilitazione e di registrazione, se l'impresa di revisione sottostà a un'autorità estera di sorveglianza equivalente (art. 8 cpv. 2 LSR).

Art. 19 Abilitazioni basate su leggi speciali e relativi obblighi di notifica

(Art. 22 cpv. 1 LSR)

¹ Le autorità di sorveglianza istituite da leggi speciali devono notificare all'autorità di sorveglianza le abilitazioni a fornire servizi di revisione concesse sulla base di leggi speciali.

² La comunicazione deve contenere:

- a. nome della persona o della ditta oppure nome dell'impresa secondo l'iscrizione nel registro di commercio;
- b. il numero di registrazione della persona o il numero di identificazione dell'impresa di revisione da iscrivere, e
- c. il tipo e la base legale dell'abilitazione.

³ Le autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale devono comunicare all'autorità di sorveglianza la revoca a tempo determinato o indeterminato e ogni altra modifica di un'abilitazione basata su una legge speciale.

⁴ Le condizioni per l'abilitazione basata su una legge speciale, la modifica di tale abilitazione, la sua revoca a tempo determinato o indeterminato e la protezione giuridica si basa sulle disposizioni speciali applicabili.

Art. 20 Modifica dell'iscrizione

(Art. 15 cpv. 3 LSR)

Le persone e le imprese di revisione registrate sono tenute a comunicare immediatamente all'autorità di sorveglianza le modifiche di fatti iscritti a registro.

Art. 21 Cancellazione dell'iscrizione

L'autorità di sorveglianza cancella dal registro l'iscrizione di un'abilitazione se:

- a. la persona abilitata è deceduta;
- b. l'impresa abilitata è disciolta e la sua iscrizione nel registro di commercio è stata cancellata;

- c. a una persona o a un'impresa l'abilitazione è stata revocata a tempo determinato o indeterminato.

Art. 22 Conservazione di atti

¹ L'autorità di sorveglianza conserva in ordine cronologico e separatamente le domande di abilitazione, i documenti giustificativi e le abilitazioni relative a ogni persona e a ogni impresa.

² Se una persona o un'impresa sono cancellate dal registro, le domande, i documenti giustificativi e le abilitazioni vanno distrutti dieci anni dopo la cancellazione. Questo non vale in caso di cancellazione dal registro di imprese in seguito a fusione, divisione o ad altri tipi di ristrutturazione.

³ L'autorità di sorveglianza conserva tutti gli altri atti per dieci anni.

Art. 23 Conservazione elettronica

¹ L'autorità di sorveglianza può rilevare e conservare gli atti anche in forma elettronica.

² Gli atti in forma cartacea riprodotti e conservati elettronicamente possono essere distrutti. Il presente capoverso non si applica alle decisioni emanate dall'autorità di sorveglianza.

Art. 24 Esigenze relative alla conservazione elettronica dei dati e sicurezza dei dati

¹ I sistemi elettronici impiegati per il registro dei revisori e per l'archiviazione degli atti devono rispettare le esigenze seguenti:

- a. l'entità e la qualità dei dati rilevati devono essere mantenute intatte a lungo termine;
- b. il formato dei dati deve essere indipendente dal fabbricante di determinati sistemi elettronici;
- c. i dati devono essere salvaguardati nel rispetto di norme riconosciute e secondo lo stato attuale della tecnica;
- d. deve essere allestita una documentazione relativa al programma e al formato.

² L'autorità di sorveglianza emana un regolamento di servizio che disciplina gli ambiti seguenti:

- a. la salvaguardia periodica dei dati su supporti decentralizzati;
- b. la manutenzione dei dati e dei sistemi elettronici;
- c. le autorizzazioni di accesso ai dati e ai sistemi elettronici;
- d. la protezione dei dati e dei sistemi elettronici contro gli abusi;
- e. le misure da adottare in caso di disturbi tecnici ai sistemi elettronici.

Art. 25 Consegna di documenti in forma cartacea

¹ Le seguenti autorità possono richiedere per scritto che gli vengano trasmessi in forma cartacea gli originali dei seguenti atti, fatti salvi gli articoli 22 e 23:

- a. il tribunale statale;
- b. il giudice dell'istruzione;
- c. il ministero pubblico;
- d. le autorità di sorveglianza istituite da leggi speciali.

² L'autorità conferma la ricezione. Restituisce gli originali al più tardi al termine della procedura per la quale li ha richiesti.

³ Al posto dell'originale va conservata una copia certificata conforme del documento, insieme alla ricevuta.

⁴ Al posto degli originali le autorità autorizzate possono richiedere la consegna di copie autenticate.

Art. 26 Consegna di documenti in forma elettronica

¹ I documenti in forma elettronica possono essere consegnati soltanto in copia certificata conforme.

² L'autorità di sorveglianza e le autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale possono autorizzare l'accesso reciproco ai documenti relativi alle domande di abilitazione e agli altri atti.

Art. 27 Coordinamento con le autorità del registro di commercio

Al fine di applicare le disposizioni del CO, della LSR e delle rispettive norme di esecuzione, l'autorità di sorveglianza può collaborare e scambiare dati con le autorità del registro di commercio.

Sezione 3: Controllo delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale**Art. 28** Eccezioni alla sorveglianza

Non sottostanno a sorveglianza statale le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione a imprese debtrici di prestiti in obbligazioni non quotate in borsa per un valore nominale complessivo massimo di 10 milioni di franchi.

Art. 29 Norme di revisione

¹ Nel fornire servizi di revisione a società con azioni quotate in borsa, le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono rispettare le norme di revisione.

² Le norme di revisione sono determinate dall'autorità di sorveglianza, che tiene conto degli standard riconosciuti a livello nazionale e internazionale.

Art. 30 Persona che dirige servizi di revisione

¹ Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono designare una persona responsabile (persona che dirige servizi di revisione) per ogni servizio di revisione fornito.

² Possono designare come persone che dirigono servizi di revisione soltanto le persone con le quali hanno concluso un contratto di lavoro e che si sono familiarizzate con la loro organizzazione, le loro procedure e la loro strategia.

³ La persona che dirige servizi di revisione firma il rapporto di revisione o l'attestato di prova.

⁴ L'impresa di revisione annuncia immediatamente all'autorità di sorveglianza ogni sostituzione di un capo revisore, indicandone i motivi.

Art. 31 Rapporto

¹ Entro il 30 giugno di ogni anno le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono presentare all'autorità di sorveglianza un rapporto sul rispetto delle disposizioni in materia di sorveglianza. Il rapporto deve essere presentato entro il 30 settembre.

² Non devono presentare alcun rapporto se sono trascorsi meno di sei mesi dalla concessione dell'abilitazione.

³ Se lo ritiene necessario allo svolgimento dei propri compiti, l'autorità di sorveglianza può esigere dalle imprese di revisione ulteriori rapporti specifici o regolari.

Art. 32 Documenti d'abilitazione aggiornati

(Art. 14 cpv. 1 LSR)

L'impresa di revisione deve presentare i documenti d'abilitazione aggiornati insieme al rapporto di sorveglianza di cui all'articolo 31.

Art. 33 Procedura di controllo

(Art. 16 LSR)

¹ L'autorità di sorveglianza può ripartire nel tempo e per materia il controllo delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale.

² Determina la forma e l'oggetto del controllo e definisce il metodo e il modo di procedere.

³ Può effettuare controlli in comune con autorità di sorveglianza istituite da leggi speciali.

Art. 34 Controllo di imprese di revisione che si sono sottoposte volontariamente a sorveglianza
(Art. 7 cpv. 2 LSR)

Nel caso di imprese di revisione che si sono sottoposte volontariamente a sorveglianza, l'autorità di sorveglianza controlla i servizi di revisione forniti a società con azioni non quotate in borsa.

Sezione 4: Autorità di sorveglianza

Art. 35 Riconoscimento di cicli di corsi
(Art. 6 OSR)

¹ Un ciclo di corsi è riconosciuto dall'autorità di sorveglianza se:

- a. permette di acquisire le conoscenze delle disposizioni giuridiche e amministrative svizzere necessarie a fornire i servizi di revisione previsti dalla legge;
- b. si tiene in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.

² L'autorità di sorveglianza può emanare ulteriori prescrizioni, segnatamente relative al contenuto del ciclo di corsi e dell'esame. Il ciclo di corsi può essere tenuto dalla stessa autorità di sorveglianza.

Art. 36 Prevenzione di conflitti d'interesse
(Art. 33 cpv. 2 LSR)

¹ Il direttore e il personale dell'autorità di sorveglianza devono essere indipendenti dal ramo professionale della revisione.

² Il consiglio d'amministrazione adotta i provvedimenti necessari al fine di evitare conflitti d'interesse. Emanava in particolare un codice di comportamento per gli organi e il personale dell'autorità di sorveglianza.

Sezione 5: Emolumenti e tassa di sorveglianza

Art. 37 Principio

L'autorità di sorveglianza riscuote emolumenti per le sue decisioni, controlli e prestazioni.

Art. 38 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Nella misura in cui la presente ordinanza non prevede una regolamentazione, sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004⁴.

⁴ RS 172.041.1

Art. 39 Abilitazione

¹ Gli emolumenti per l'esame dell'abilitazione da parte dell'autorità di sorveglianza ammontano a:

- a. 800 franchi per le persone fisiche;
- b. 1 500 franchi per le imprese di revisione.

² In caso di imprese individuali nelle quali è soltanto il titolare che fornisce servizi di revisione ai sensi dell'articolo 2 lettera a LSR, viene riscosso unicamente l'emolumento di cui al capoverso 1 lettera a.

³ In caso di oneri particolari, l'emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato. La tariffa è di 250 franchi all'ora.

⁴ Per l'abilitazione di imprese di revisione sotto sorveglianza statale è riscosso un emolumento in funzione del tempo impiegato. La tariffa è di 250 franchi all'ora. L'emolumento ammonta ad almeno 5 000 franchi. Sono soggette all'emolumento anche le imprese sottoposte volontariamente alla sorveglianza.

⁵ Per il rinnovo dell'abilitazione di imprese di revisione secondo l'articolo 3 capoverso 2 LSR è riscosso un emolumento ai sensi del capoverso 1 lettera b e dell'articolo 4.

Art. 40 Controllo di imprese di revisione sotto sorveglianza statale

¹ Gli emolumenti riscossi per il controllo di imprese sotto sorveglianza statale sono determinati in funzione del tempo impiegato.

² La tariffa giornaliera per il personale dell'autorità di sorveglianza ammonta, a seconda delle conoscenze richieste, a un importo compreso tra 1 000 e 2 500 franchi per persona. Sono fatte salve le tariffe conformi al mercato nel caso di ricorso a terzi (art. 20 LSR).

Art. 41 Altre decisioni e prestazioni

¹ Per le decisioni e i servizi per i quali nella presente ordinanza non è prevista una tariffa forfettaria, è riscosso un emolumento in funzione del tempo impiegato. La tariffa è di 250 franchi all'ora.

² In caso di urgenza l'emolumento di cui al capoverso 1 è aumentato fino al 50 per cento.

Art. 42 Adeguamento al rincaro

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può adeguare gli emolumenti al rincaro.

Art. 43 Tassa di sorveglianza

L'autorità di sorveglianza riscuote dalle imprese di revisione sotto sorveglianza statale una tassa annua di almeno 10 000 franchi per finanziare le spese non coperte dagli emolumenti.

Art. 44 Basi di calcolo della tassa di sorveglianza

¹ La tassa di sorveglianza è calcolata in base al rapporto tra gli onorari di revisione della singola impresa di revisione e la somma di tutti gli onorari registrati dalle imprese di revisione sotto sorveglianza statale.

² Sono determinanti gli onorari che l'impresa di revisione sotto sorveglianza statale ha registrato, nel suo ultimo conto annuale approvato, per servizi di revisione ai sensi dell'articolo 2 lettera a LSR forniti a società con azioni quotate in borsa.

Art. 45 Inizio e fine dell'obbligo di pagare la tassa

¹ La tassa di sorveglianza è dovuta a partire dall'abilitazione a fornire servizi di revisione a società con azioni quotate in borsa.

² Se l'abilitazione termina nel corso dell'anno, la tassa è dovuta fino al termine del periodo di validità dell'abilitazione.

Art. 46 Modalità di pagamento

¹ Durante l'anno contabile, l'autorità di sorveglianza addebita alle imprese debtrici della tassa un acconto sulla base del loro proprio budget.

² Nel primo trimestre dell'anno successivo l'autorità di sorveglianza allestisce il conteggio finale sulla base del suo conto annuale. Le differenze tra l'acconto e il conteggio finale vengono riportate sull'acconto dell'anno successivo.

³ Il termine di pagamento è di trenta giorni.

⁴ In caso di litigio il debitore può esigere che venga emanata una decisione impugnabile.

Sezione 6: Contravvenzioni

(Art. 39 cpv. 1 lett. d LSR)

Art. 47

È punito con una multa fino a 100 000 franchi chi:

- a. presentando la sua domanda di abilitazione, fornisce informazioni false;
- b. viola l'obbligo di notificazione previsto all'articolo 11 o l'obbligo di cooperare previsto all'articolo 12;
- c. chi, senza abilitazione, utilizza designazioni quali «revisore abilitato», «perito revisore abilitato» o «impresa di revisione sotto sorveglianza statale».

Sezione 7: Esecuzione di emolumenti, tasse di sorveglianza e multe

Art. 48

L'autorità di sorveglianza esige dalle persone e dalle imprese il pagamento di emolumenti e tasse di sorveglianza passate in giudicato secondo l'articolo 21 LSR e di multe passate in giudicato secondo l'articolo 39 LSR. Il termine di pagamento è di 30 giorni.

Sezione 8: Disposizioni transitorie e finali

Art. 49 Abilitazione provvisoria

(Art. 43 cpv. 3 LSR)

¹ Chi, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della LSR, presenta una domanda di abilitazione e attesta di aver pagato l'emolumento di cui all'articolo 39, viene abilitato a titolo provvisorio a fornire servizi di revisione ai sensi dell'articolo 2 lettera a LSR. Nel registro dei revisori si menziona che si tratta di un'abilitazione provvisoria.

² Le persone fisiche impiegate presso un'impresa di revisione, o che vi partecipano, e l'impresa di revisione devono coordinare la presentazione delle loro domande.

³ Il richiedente riceve una conferma elettronica dell'abilitazione provvisoria. La borsa riceve una comunicazione elettronica di ogni abilitazione provvisoria di imprese sotto sorveglianza statale.

⁴ L'autorità di sorveglianza impartisce alle persone e imprese ammesse provvisoriamente un termine appropriato entro cui devono trasmettere la documentazione necessaria. Nel contempo commina la revoca dell'abilitazione provvisoria nel caso in cui i documenti non fossero prodotti entro il termine impartito. Per motivi gravi e su richiesta scritta, l'autorità di sorveglianza può prolungare il termine in misura adeguata.

⁵ Se il termine di cui al capoverso 4 non è rispettato, l'autorità di sorveglianza revoca l'abilitazione provvisoria. Comunica la revoca per scritto alla persona o all'impresa interessata e adegua di conseguenza il registro dei revisori. In tal caso l'abilitazione può essere richiesta nuovamente seguendo la procedura ordinaria.

⁶ I servizi di revisione forniti in base a un'abilitazione provvisoria sono giuridicamente validi anche se in seguito l'abilitazione definitiva non viene concessa.

Art. 50 Prova delle conoscenze del diritto svizzero

¹ Entro sei mesi dalla presentazione della domanda, le persone che hanno conseguito un titolo di studio estero paragonabile a una formazione svizzera (art. 4 cpv. 2 lett. d LSR) e che presentano una domanda di abilitazione provvisoria possono seguire un ciclo di corsi che permetterà loro di acquisire le necessarie conoscenze del diritto svizzero e superare il relativo esame. L'abilitazione verrà concessa a condizione che entro i termini previsti il ciclo di corsi sia stato seguito e l'esame superato.

² Le persone di cui al capoverso 1 non devono né seguire un ciclo di corsi né superare un esame per dimostrare di possedere le conoscenze necessarie del diritto svizzero, se al momento in cui presentano la domanda hanno fornito in Svizzera ininterrottamente per almeno cinque anni prestazioni di revisione basate sul diritto svizzero.

Art. 51 Sistema di garanzia della qualità

Le imprese di revisione che al momento della presentazione della domanda di abilitazione provvisoria non dispongono di un sistema di garanzia della qualità ai sensi dell'articolo 8, entro tre anni dalla presentazione della domanda devono sottoporre regolarmente la loro attività di controllo alla valutazione di professionisti di pari grado (peer review).

Art. 52 Abilitazioni fondate su leggi speciali

L'obbligo di notificazione di cui all'articolo 19 entra in vigore il ... 2010. Entro tale data le autorità di sorveglianza istituite da leggi speciali informano inoltre l'autorità di sorveglianza di tutte le abilitazioni già concesse.

Art. 53 Obbligo di rotazione

¹ Il termine di sette anni per la rotazione dei capi revisori (art. 730a cpv. 2 CO) decorre dall'assunzione del mandato.

² Se al momento dell'entrata in vigore della LSR sono trascorsi più di cinque anni dall'assunzione del mandato e se la società controllata non ha azioni quotate in borsa, il capo revisore può continuare a esercitare il suo mandato per altri due anni al massimo.

Art. 54 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ... 2007.

... 2007

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

*Allegato***Abrogazione e modifica del diritto vigente**

I

La seguente ordinanza è abrogata:

Ordinanza del 15 giugno 1992⁵ sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati

II

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 17 novembre 1999⁶ sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia**Sezione 4: Autorità federale di sorveglianza dei revisori***Art. 29a*

¹ L'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) è l'autorità competente della Confederazione per questioni relative all'abilitazione di revisori, alla sorveglianza degli organi di revisione di società con azioni quotate in borsa e alla concessione dell'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia di sorveglianza dei revisori.

² Il suo statuto, i suoi compiti e le sue competenze nonché la sua organizzazione si basano sulla legge del 16 dicembre 2005⁷ sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori, sull'ordinanza del ... 2007⁸ sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori e, se del caso, sui pertinenti accordi internazionali.

2. Ordinanza del 24 agosto 2005⁹ concernente l'ufficio di revisione delle fondazioni*Art. 1 cpv. 1 lett. a-c e cpv. 2*

¹ Su richiesta dell'organo superiore della fondazione, l'autorità di vigilanza può esonerare la fondazione dall'obbligo di designare un ufficio di revisione se

⁵ RU 1992.1210

⁶ RS 172.213.1

⁷ RS ...

⁸ RS ...

⁹ RS 211.121.3

- a. il bilancio complessivo della fondazione è inferiore a 200 000 franchi per due esercizi consecutivi; e
- b. la fondazione non organizza collette pubbliche o altre liberalità, e
- c. la revisione non è necessaria per rilevare con esattezza lo stato del patrimonio e i risultati d'esercizio della fondazione.

² L'autorità di vigilanza revoca l'esonero se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.

Art. 2

Abrogato

3. Ordinanza del 10 novembre 2004¹⁰ concernente la comunicazioni di decisioni penali cantonali

Art. 3 n. 25^{bis}

25^{bis}. Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (RS ...): trasmissione all'Autorità federale di sorveglianza dei revisori;

Allegato

N. 21^{bis}

21^{bis}. Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori, articolo 24 (RS ...);

4. Regolamento della fondazione Goffredo Keller, del 1° giugno 1948¹¹

Art. 26a cpv. 1 periodo 1

¹ Su proposta della Commissione, il Dipartimento federale dell'interno nomina per la verifica del conto annuale un perito revisore abilitato ai sensi della legge del 16 dicembre 2005¹² sui revisori.

¹⁰ RS 312.3

¹¹ RS 442.13

¹² RS ...

5. Ordinanza del 20 novembre 1956¹³ sulla navigazione marittima

Art. 5f

¹ In qualità di ufficio di revisione ai sensi dell'articolo 26 della legge sulla navigazione marittima possono essere designate imprese di revisione abilitate in quanto periti revisori ai sensi della legge del 16 dicembre 2005¹⁴ sui revisori.

² I compiti dell'ufficio di revisione sono quelli di cui all'articolo 728a del Codice delle obbligazioni¹⁵. L'ufficio di revisione esamina inoltre se l'impresa celi o dissimuli influssi stranieri.

³ Per il resto sono applicabili per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni sull'ufficio di revisione della società anonima.

⁴ Il Dipartimento federale degli affari esteri può escludere dal controllo di determinate o di tutte le imprese di proprietari svizzeri di navi le imprese di revisione che contravvengano alle disposizioni della presente ordinanza.

6. Ordinanza del 26 novembre 2003¹⁶ concernente la promozione di alloggi a pigioni e prezzi moderati

Art. 40 cpv. 1, cpv. 2 lett. d

¹ Le organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni sono tenute a istituire un ufficio di revisione indipendente e abilitato ai sensi della legge del 16 dicembre 2005¹⁷ sui revisori.

² Le organizzazioni mantello, gli istituti di fideiussione ipotecaria e le centrali di emissione sono inoltre tenuti a:

- d. incaricare revisori abilitati in quanto periti revisori ai sensi della legge del 16 dicembre 2005¹⁸ sui revisori.

7. Ordinanza del 24 settembre 2004¹⁹ sul gioco d'azzardo e le case da gioco

Art. 75 cpv. 1

¹ Le case da gioco sottopongono ogni anno il loro conto annuale a un ufficio di revisione indipendente dal profilo economico e giuridico, abilitato in quanto perito revisore ai sensi della legge del 16 dicembre 2000²⁰ sui revisori.

¹³ RS **747.301**

¹⁴ RS ...

¹⁵ RS **220**

¹⁶ RS **842.1**

¹⁷ RS ...

¹⁸ RS ...

¹⁹ RS **935.521**

²⁰ RS ...

8. Ordinanza del 9 novembre 2005²¹ sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private

Art. 113 Condizioni generali di abilitazione

Come uffici di revisione secondo l'articolo 28 LSA possono essere abilitate soltanto le imprese di revisione che l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori ha abilitato in quanto imprese di revisione sotto sorveglianza statale secondo la legge federale del 16 dicembre 2005²² sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori.

Art. 114 cpv. 1 lett. b

¹ Per essere abilitato, l'ufficio di revisione deve adempiere le condizioni seguenti:

- b. tutti i membri della direzione dispongono di conoscenze sufficienti in ambito assicurativo, finanziario e contabile;

Art. 115 Indipendenza e incompatibilità

¹ Per il controllo di imprese di assicurazione si applicano per analogia le disposizioni sull'indipendenza delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale (art. 728 CO²³ e art. 11 della legge sui revisori²⁴).

² L'ufficio di revisione non assume lavori amministrativi o di consulenza per l'impresa di assicurazione mandante né accetta altre funzioni incompatibili con il mandato affidatogli.

Art. 116 Capi revisori

Sono abilitati in quanto capi revisori:

- a. le persone abilitate a esercitare la funzione di perito revisore secondo la legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori, e
- b. le persone che dispongono di conoscenze approfondite in ambito assicurativo ed esperienza in materia di revisione di imprese di assicurazione.

Art. 216^{bis} Rapporto con la legge sui revisori

Le persone e le imprese abilitate a titolo provvisorio dall'autorità federale di sorveglianza dei revisori entro il 31 dicembre 2007 soddisfano le condizioni generali di abilitazione di cui all'articolo 113 e 116 lettera a, a condizione che l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conceda l'abilitazione definitiva.

21 RS **961.011**

22 RS ...

23 RS **220**

24 RS ...

